

RISPOSTE AI QUESITI 3

“SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI PRINCIPALI INTERVENTI DEL MASTER PLAN 2014-2029 DELL’AEROPORTO DI FIRENZE”

Quesito 1

Buonasera, con riferimento ai requisiti di capacità tecnico professionale di cui agli articoli B.1 e B.2 del Disciplinare per la gara in oggetto, per i quali è richiesto di: avere eseguito, negli ultimi cinque anni (2011-2015) almeno due appalti di servizi di verifica progetti relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al 50% di quello oggetto dell’appalto da affidare e di natura analoga allo stesso, riferiti alle categorie di opere di cui ai due seguenti prospetti.

si chiede conferma che la dicitura “ servizi di verifica progetti” si possa riferire a tutte quelle attività di verifica di progetti per conto di committenti pubblici e privati, non necessariamente finalizzate all’atto formale della validazione da parte del RUP (art. 26 D.Lgs. 50/16 – art. 112 D.Lgs. 163/06), ma ricomprendente anche altre fattispecie di verifica nella logica peraltro enfatizzata dal Nuovo Codice dei Contratti Pubblici della centralità del principio di concorrenzialità e di favor participationis (cfr. art. 2 e 83, co. 2 D. Lgs. 50/2016), ed in linea con lo spirito delle “Linee Guida sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria” di recente approvazione da parte di ANAC che ha esteso la possibilità di presentare servizi di punta per le verifiche progettuali utilizzando anche servizi diversi dalla verifica di progetto ai fini della validazione, come la Direzione Lavori e la Progettazione.

Risposta.

A comprova della capacità tecnico-professionale possono essere riportati servizi di verifica dei progetti sia per committenti pubblici e sia privati, purché riferiti alle categorie di opere ed agli importi riportati nelle tabelle ed a condizione che nello svolgimento dei servizi di verifica siano stati effettuati gli accertamenti ora esemplificati all’articolo 26, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 (che ripete il contenuto dell’art. 45, comma 2, D.P.R. 207/2010).

Quesito 2

Facendo riferimento alla gara per il "Servizio di verifica della progettazione definitiva ed esecutiva dei principali interventi del MASTER PLAN 2014-2029 dell'aeroporto di Firenze" ed in particolare alla pag. 16 del "Disciplinare di gara" dove in tabella al sub criterio 2.1) è indicato: "2.1) Qualificazione e professionalità del Gruppo di lavoro con le figure professionali minime indicate nella Dichiarazione allegata alla Relazione Tecnica (indicazione delle professionalità presenti, nominativi dei professionisti, CV)" si chiede se i CV dei soggetti facenti parte del gruppo di lavoro possono essere inseriti come "Allegato" alla Relazione tecnica e quindi da ritenersi ESCLUSI dal conteggio di massimo 16 facciate A4.

Risposta.

Fermo restando che la Relazione Tecnica dovrà contenere apposita sezione riguardo alla “Organizzazione del gruppo di lavoro” con indicazione delle professionalità presenti, si conferma che i CV in forma estesa

possono essere prodotti come allegati alla Relazione Tecnica e, pertanto, esclusi dal conteggio massimo di n. 16 facciate.

Quesito 3

In merito ai requisiti di capacità tecnico-professionale si chiede se, in alternativa a quanto indicato nel disciplinare, gli stessi possono essere ancora dimostrati attraverso l'esecuzione di quattro servizi analoghi di progettazione, direzione dei lavori o collaudo per un importo complessivo almeno pari a quello oggetto della verifica da affidare, pur essendo stata abrogata la relativa norma transitoria (art. 357 comma 19 del DPR 207/10).

Risposta.

Il requisito di cui al punto B) Capacità Tecnico-professionale del Disciplinare di gara si riferisce, come emerge dal suo chiaro tenore letterale, all'espletamento pregresso di almeno due appalti di servizi di verifica e non anche all'espletamento dei servizi di progettazione o direzione lavori.

Quesito 4

In merito ai requisiti di capacità tecnico-professionale del lotto 2 si chiede di confermare la correttezza della corrispondenza tra vecchia e nuova categoria "T.03 -> VIII" o se piuttosto la stessa non debba essere considerata come "T.03 -> III/c".

Risposta.

Premesso che per la categoria T.03 del D.M. 143/2013 non vi è corrispondenza con le categorie di cui alla Legge 143/1949, e che il riferimento alla categoria VIII era frutto di un refuso che è stato eliminato come da avviso di rettifica pubblicato il 28.09.2016, si comunica che è possibile comprovare il possesso dei requisiti relativi alla categoria T.03 con la produzione della documentazione prevista dal Disciplinare di gara riferita alla classe/categoria IVc di cui alla Legge 143/1949.

Quesito 5

Con riferimento a quanto indicato a pag. 10 lettera B) CAPACITA' TECNICO PROFESSIONALE, per entrambi i lotti di gara, si chiede di voler precisare se gli anni di riferimento debbano intendersi 2011 – 2015 (come riportato nel testo del suddetto paragrafo) ovvero se il periodo di riferimento sia quello indicato a pag. 12

“ Le prestazioni valutabili per la capacità tecnico-professionale, sono quelle iniziate ed ultimate nel periodo antecedenti la data di pubblicazione del presente Disciplinare ovvero ultimate nello stesso periodo ma iniziate in epoca precedente, comunque valutate nella loro totalità”.

Risposta

Con riferimento al requisito B) CAPACITA' TECNICO - PROFESSIONALE si precisa che il quinquennio di riferimento è quello effettivamente antecedente alla data di pubblicazione del bando (30 agosto 2016).

Tuttavia, in un'ottica di *favor participationis* (ed anche a rettifica, per quanto possa occorrere, dell'indicazione "anni 2011-2015" contenuta a pag. 10 e 11 del Disciplinare), verrà considerato l'intero anno 2011 e quindi il periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2011 ed il 30 agosto 2016.

Quesito 6

Con riferimento a quanto indicato a pag. 10 lettera B) CAPACITA' TECNICO PROFESSIONALE, si chiede se ai fini del soddisfacimento del requisito richiesto per entrambi i lotti di gara sia necessario avere eseguito almeno due servizi, della entità stabilita dal disciplinare, per ogni tipo di lavoro di cui si compone il servizio da affidare e, pertanto, sia necessario e sufficiente che il concorrente dimostri di aver espletato, in relazione ad ognuna delle classi e categorie e per gli importi dei lavori indicati, incarichi di verifica della progettazione, purché la somma dei due servizi sia di importo almeno pari a quello richiesto.

Risposta.

Per la comprova della capacità tecnico professionale è richiesto che entrambi i servizi di verifica siano di categorie ed importo pari a quelli riportati nella tabella di riferimento.

Quesito 7

Con riferimento a quanto indicato a pag. 10 lettera B) CAPACITA' TECNICO PROFESSIONALE, si chiede se, un servizio di verifica della progettazione riferito alla classe e categoria Ic avente ad oggetto un intervento relativo alla ristrutturazione di un Caserma per la realizzazione di un Nuovo Polo Universitario possa considerarsi come appartenente alla categoria E.04 anche in accordo a quanto riportato nelle Linea Guida ANAC ex art. 213, comma 2 del D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 recante "indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" che riprende quanto già evidenziato nella Determinazione ANAC che di seguito si riportano:

V. Classi, categorie e tariffe professionali

1. Ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Esemplicando, l'aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15). Tale criterio è confermato dall'art. 8 del d.m. 17 giugno 2016, ove afferma che "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera". Le considerazioni di cui sopra, applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie "edilizia", "strutture", "viabilità", non appaiono, di regola, estensibili ad ulteriori categorie ("impianti", "idraulica", ecc.), in quanto nell'ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità; a titolo esemplificativo, l'aver espletato servizi per la realizzazione di impianti elettrici non appare idoneo a qualificare il progettista per la realizzazione di impianti termoelettrici, sebbene questi ultimi siano caratterizzati da minore grado di complessità nella tabella Z-1, come dimostrano i riferimenti, nella stessa tabella, alle classi e categorie di cui alla l. 143/1949.

2. In relazione alla comparazione, ai fini della dimostrazione dei requisiti, tra le attuali classificazioni e quelle della l. 143/1949, si indica alle stazioni appaltanti di evitare interpretazioni eccessivamente formali che possano determinare ingiustificate restrizioni alla partecipazione alle gare. In particolare, per le opere di edilizia ospedaliera, identificate dal d.m. 17 giugno 2016, nella categoria E.10, deve essere indicata la corrispondenza con le opere precedentemente classificate dalla l. 143/1949 quali I/d (alla quale erano ascrivibili in genere tutti gli edifici di rilevante importanza tecnica ed architettonica); si osserva, invece, come, in base alla classificazione di cui alla tabella dell'art. 14 della l. 143/1949 gli ospedali risultassero riconducibili anche alla classe e categoria I/c, con una valutazione circa la complessità delle opere da ritenersi da tempo superata.

3. Il criterio enunciato al punto 2. deve ritenersi esteso, ai fini della valutazione del possesso dei requisiti di partecipazione, anche ad altre categorie di opere, evidenziando come, in caso di incertezze nella comparazione, deve in ogni caso prevalere, in relazione alla identificazione delle opere, il contenuto oggettivo della prestazione professionale svolta.

Risposta.

La risposta è negativa in quanto la classe e categoria I/c L. 143/49 si riferisce a opere che presentano un grado di complessità inferiore a quello delle opere ricomprese nella categoria E.04 D.M. 143/2013.

Quesito 8

Con riferimento a quanto indicato a pag. 10 lettera B) CAPACITA' TECNICO PROFESSIONALE, si chiede se, un servizio di verifica della progettazione riferito alla classe e categoria S.04 – IXb possa essere soddisfatto mediante la classe S.05 – IXc o mediante la classe S.03 – Ig entrambi appartenenti alla medesima categoria ma aventi grado di complessità più elevato.

Risposta.

Come comprova della capacità tecnico professionale si conferma che prestazioni riguardanti opere e strutture con grado di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.

Quesito 9

In merito a quanto indicato nella tabella relativa agli elementi di qualità dell'offerta tecnica, Criterio 2) Organizzazione del Gruppo di Lavoro, a pag. 16 del Disciplinare di Gara, si chiede di confermare che l'Indicazione delle professionalità presenti, nominativi dei professionisti, CV, sono informazioni escluse dalle 16 facciate formato A4 della Relazione Tecnica.

Risposta.

Fermo restando che la Relazione Tecnica dovrà contenere apposita sezione riguardo alla "Organizzazione del gruppo di lavoro" con indicazione delle professionalità presenti, si conferma che i CV in forma estesa possono essere prodotti come allegati alla Relazione Tecnica e, pertanto, esclusi dal conteggio massimo di n. 16 facciate.